Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1977, n. **144**.

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri Pag. 2902

LEGGE 13 aprile 1977, n. **145**.

Provvedimenti per la società umanitaria Fondazione P. M. Loria di Milano . . . . Pag. 2903

LEGGE 13 aprile 1976, n. **146**.

Modifica alla tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia . . . . Pag. 2904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Cirò . . . Pag. 2904

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1976.

Istituzione di contrassegni di Stato da applicare su contenitori di aceto di vino della capacità di litri 0,750 e 5 distintamente per acidità fino ed oltre 7 gradi . Pag. 2904

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Tropea . . . . Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga. Pag. 2907

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., in Sarnico . . . . Pag. 2907

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Automotor 77 - Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autofficine », in Torino . . . . Pag. 2907

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna . . . . Pag. 2908

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Approvazione del modello di allegato anagrafico alle dichiarazioni dei redditi modelli 750, 760 e 770 . Pag. 2908

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oggiono . . . . Pag. 2912

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica nell'anno scolastico 1976-77 . . . . Pag. 2912

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1976-77 . . . . . Pag. 2922

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale nell'anno scolastico 1976-77 . . . . Pag. 2923

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per soli esami, a complessivi novantuno posti per varie qualifiche del personale delle navi traghetto. Pag. 2932

Ministero della difesa: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78 . . . . Pag. 2932

Regione Umbria: Concorsi a posti di sanitario condotto - medici, veterinari e ostetriche - vacanti nella regione. Pag. 2932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1977, n. **144**.

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 517/1972 del consiglio delle Comunità europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 516/1972 del consiglio delle Comunità europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei Paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal regolamento n. 1172/72 della commissione delle Comunità europee del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

Art. 4.

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 del citato regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

Art. 5.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

Art. 6.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorità dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 ed all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/72.

Art. 8.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati regolamenti del consiglio delle Comunità europee n. 516/72 e n. 517/72, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

Art. 9.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 10.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) numero 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) numero 517/72, per quanto riguarda i servizi regolari e regolari specializzati, e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 516/72, per quanto riguarda i servizi a navetta.

Art. 11.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72, il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 516/72 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 12.

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonchè, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, è così sostituito: « Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — FORLANI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 aprile 1977, n. **145.**

Provvedimenti per la società umanitaria Fondazione P. M. Loria di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ripristinato, limitatamente a ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, il contributo di lire 150 milioni a favore della società umanitaria Prospero Moisè Loria, con sede in Milano, via Daverio, 7, già previsto dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1019.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione per l'anno finanziario 1977 di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore della società umanitaria Prospero Moisè Loria di Milano di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la società umanitaria presenterà al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria a sensi dell'articolo 21 della legge

17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 300 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976, e quanto a lire 150 milioni con i fondi iscritti al capitolo 4312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 aprile 1977, n. **146**.

Modifica alla tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, è sostituita dalla seguente:

(*Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia*).

Grado	Numero
Capitano (*a*)	1
Tenenti o sottotenenti (*a*)	4
Marescialli maggiori	4
Marescialli ordinari	10
Brigadieri o vicebrigadieri (*b*)	51
Militari di truppa	530
Totale	600

(*a*) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.

(*b*) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Cirò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1977, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Catanzaro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Bartolo Cianciolo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario, stante l'impossibilità dello stesso, per ragioni di servizio, ad attendere alle funzioni commissariali;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Brancia è nominato commissario straordinario del comune di Cirò (Catanzaro) in sostituzione del dott. Bartolo Cianciolo con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1977

LEONE

COSSIGA

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1976.

Istituzione di contrassegni di Stato da applicare su contenitori di aceto di vino della capacità di litri 0,750 e 5 distintamente per acidità fino ed oltre 7 gradi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, contenente norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE, relativa al precon-

dizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE, relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura;

Vista la legge 19 agosto 1976, n. 614, di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, la quale stabilisce, tra l'altro, con le modifiche apportate all'art. 4 dello stesso decreto-legge, i prezzi unitari di cessione dei contrassegni di Stato in L. 3 e L. 16 rispettivamente per i contenitori con capacità di litri 0,75 e di litri 5 e prevede la fissazione delle relative caratteristiche con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Considerata la necessità di fissare le caratteristiche dei contrassegni di cui trattasi, in analogia a quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, per i contenitori di aceto di vino con acidità sia fino a 7 gradi che oltre;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato per i contenitori di aceto di vino della capacità di litri 0,75 e di litri 5, indicati nelle premesse, sono forniti agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni interessate dal Provveditorato generale dello Stato e sono costituiti da fascette di carta filigranata delle dimensioni di mm 20 per 150, recanti impressi a stampa, come dai tipi dell'allegato *A*:

1) lo stemma dello Stato con la dicitura « ACETO DI VINO » - Contrassegno di Stato;

2) l'indicazione della gradazione di acidità dell'aceto;

3) l'indicazione del quantitativo di aceto;

4) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifichi la serie ed un numero che identifichi la singola fascetta nella rispettiva serie.

Sui contrassegni l'acidità sarà indicata con la espressione rispettivamente di « ACIDITÀ FINO A GRADI 7 » e di « ACIDITÀ SUPERIORE A GRADI 7 ».

Le fascette sono di diverso colore.

I colori sono stabiliti come segue:

per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità fino a 7 gradi:

giallo - rosa - giallo - rosa, per il contrassegno da litri 0,75;

giallo - viola - giallo - viola, per quello da litri 5;

per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità superiore a 7 gradi:

giallo - rosa - giallo - rosa - giallo - rosa, per il contrassegno da litri 0,75;

giallo - viola - giallo - viola - giallo - viola, per quello da litri 5.

I predetti contrassegni statali di garanzia saranno distribuiti e contabilizzati con le modalità stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, e per essi sarà reso conto giudiziale come indicato nel successivo art. 9 dello stesso decreto.

Art. 2.

La spesa per la stampa dei contrassegni indicati nell'art. 1 sarà imputata al cap. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni in questione, ai prezzi stabiliti dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, affluiranno all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 218

ALLEGATO *A*

(13576)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Tropea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezzze naturali, nella adunanza del 13 dicembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico, e fascia litoranea nel comune di Tropea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tropea;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la lettera della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina del 1° luglio 1972, con la quale viene richiesta l'esclusione dal vincolo delle zone demaniali marittime comprese lungo il litorale marino tra il limite di confine con i comuni di Ricadi e Parghelia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché possiede rilevante importanza per il suo particolare aspetto ambientale e paesistico; infatti essa ha come fulcro la caratteristica acropoli sulla quale sta il pittoresco abitato della vecchia Tropea; un taglio naturale della roccia, a strapiombo sul mare di parecchi metri, proteggeva, senza l'ausilio di mura, la città per un lungo tratto verso il mare e tuttora le conferisce un aspetto unico in quanto la roccia si fonde mirabilmente con le costruzioni soprastanti. I due grandi scogli un tempo isolati completano la bellezza scenografica del luogo verso il mare; l'aspetto della cittadina è inoltre caratterizzato da composte vie e ariose piazzette lungo le quali si allineano dei palazzi, chiese monumentali e molti altri edifici di architettura minore che ne compongono il tessuto urbano, mentre il resto della zona possiede l'aspetto di un vasto altipiano pedemontano e costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza dalle cui strade si godono splendide visioni sul mare e sui dintorni;

Decreta:

La zona come sotto descritta sita nel territorio del comune di Tropea (Catanzaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando dal mare, a nord, tratto del confine col comune di Parghelia sino a che esso si interseca con la linea ferroviaria Rosarno-Vibo Valentia, tratto di detta linea sino a che essa si interseca con il confine del comune di Ricadi, indi tratto di detto confine sino al mare. Sono compresi nel vincolo tutti gli scogli e gli isolotti che bordano il litorale; s'intendono invece escluse dal vincolo stesso le zone di pertinenza del demanio marittimo, lungo il litorale tra il confine con il comune di Ricadi e quello di Parghelia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza curerà che il comune di Tropea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 gennaio 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per la marina mercantile
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Oggi 13 dicembre 1969 presso i locali dell'amministrazione provinciale di Catanzaro debitamente convocata dal presidente con nota n. 3357 del 4 novembre 1969, si è riunita la commissione per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Catanzaro per discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

TROPEA (Catanzaro): vincolo centro storico e fascia litoranea;

(*Omissis*).

Il presidente costatata la legalità del numero dei presenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si prende in esame l'argomento posto al numero tre dell'ordine del giorno relativo al vincolo del centro storico e fascia litoranea in comune di Tropea. Alla discussione partecipa in persona il sindaco del comune sig. Di Lorenzo. Prende la parola l'arch. Degani il quale illustra il fascino e la bellezza dei luoghi che fanno cornice al centro storico di Tropea.

(*Omissis*).

L'arch. Degani ripresa la parola definisce in tal modo i confini del vincolo stesso:

cominciando dal mare, a nord, tratto del confine col comune di Parghelia sino a che esso si interseca con la linea ferroviaria Rosarno-Vibo Valentia, tratto di detta linea sino a

che essa si interseca con il confine del comune di Ricadi, indi tratto di detto confine sino alla battigia del mare. Chiude la limitazione la battigia stessa. Sono compresi nel vincolo tutti gli scogli e gli isolotti che bordano il litorale.

(*Omissis*).

Dopo una pacata discussione a cui partecipano tutti i membri della commissione la suddetta proposta di vincolo viene messa ai voti e all'unanimità accettata secondo il perimetro descritto dall'arch. Degani dopo l'intervento del sindaco di Tropea.

Il presidente, costatata la maggioranza assoluta dei pareri favorevoli al vincolo proposto, dichiara a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico testé citato secondo i limiti sopra descritti.

(*Omissis*).

(3840)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., in Sarnico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Sarnico (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4204)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Automotor 77 - Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autofficine », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ri-

guardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Automotor 77 - Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autofficine »; che avrà luogo a Torino dal 25 al 29 maggio 1977; godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Visto l'art. 4, secondo comma della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il sig. Angelo Dallacasa, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, non può più essere considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 480 del 10 gennaio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'Associazione piccole e medie industrie di Ravenna ha designato il dott. Antonio Marabiso in sostituzione del sig. Angelo Dallacasa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Angelo Dallacasa, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Antonio Marabiso è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Angelo Dallacasa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Approvazione del modello di allegato anagrafico alle dichiarazioni dei redditi modelli 750, 760 e 770.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario acquisire gli elementi di identificazione dei soggetti diversi dalle persone fsiche tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi modelli 750, 760 o 770;

Ritenuta la necessità di approvare i relativi modelli;

Decreta:

Art. 1.

Allegati anagrafici da presentare unitamente alle dichiarazioni dei redditi, modelli 750, 760 *o* 770

I soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1977 devono produrre, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 750 o modello 760 da presentare nel periodo dal 1° giugno 1977 al 31 maggio 1978, il modello di allegato anagrafico di cui al successivo art. 2.

I soggetti sopraindicati che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi propri e presentano il solo modello 770 nello stesso periodo, devono produrre il modello di allegato anagrafico di cui al successivo art. 2 unitamente alla dichiarazione modello 770.

Art. 2.

Allegato anagrafico alle dichiarazioni dei redditi modelli 750, 760 *o* 770

E' approvato l'annesso modello AA3 concernente l'allegato anagrafico da presentare, nel periodo dal 1° giugno 1977 al 31 maggio 1978, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modelli 750, 760 o 770.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Mod. AA3

Parte riservata all'ufficio	UFFICIO IMPOSTE DI .... DATA .... MOD. ....

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

ALLEGATO ANAGRAFICO
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Compilare e produrre congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, Mod. 750 o 760, da presentare nel periodo 1° giugno 1977 – 31 maggio 1978, da parte dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA relativa al 1976; tali soggetti, qualora siano esonerati dalla dichiarazione dei redditi propri ma presentino, nello stesso periodo, il solo Mod. 770, dovranno compilare e produrre unitamente a quest'ultimo il presente modello (Art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784).

1 | NUMERO DI CODICE FISCALE (a)

QUADRO A DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI
- 2 | DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (b)
- 3 | SIGLA (eventuale)
- 4 | DESCRIZIONE ATTIVITÀ
- 5 | CODICE ATTIVITÀ (c)
- 6 | CODICE NATURA GIURIDICA (d)
- 7 | EVENTUALE TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO (e) — giorno / mese

SEDE LEGALE O EFFETTIVA (f)
- 8 | C.A.P.
- 9 | COMUNE (senza abbreviazioni)
- 10 | PROVINCIA (sigla)
- 11 | VIA O PIAZZA
- 12 | NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE (g)
- 13 | C.A.P.
- 14 | COMUNE (senza abbreviazioni)
- 15 | PROVINCIA (sigla)
- 16 | VIA O PIAZZA
- 17 | NUMERO CIVICO

QUADRO B DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (h)

DATI IDENTIFICATIVI
- 18 | COGNOME
- 19 | NOME (senza abbreviazioni)
- 20 | CODICE CARICA (i) — 1 2 3 4
- 21 | SESSO (M o F)
- 22 | COMUNE DI NASCITA (l)
- 23 | PROV. DI NASCITA (m)
- 24 | DATA DI NASCITA — giorno / mese / anno
- 25 | DATA INIZIO PROCED. (n) — giorno / mese / anno

RESIDENZA ANAGRAFICA O, SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE (o)
- 26 | C.A.P.
- 27 | COMUNE (senza abbreviazioni)
- 28 | PROVINCIA (sigla)
- 29 | VIA O PIAZZA
- 30 | NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL SOGGETTO DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI (p)

DATI IDENTIFICATIVI
- 31 | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

SEDE
- 32 | C.A.P.
- 33 | COMUNE (senza abbreviazioni)
- 34 | PROVINCIA (sigla)
- 35 | VIA O PIAZZA
- 36 | NUMERO CIVICO

FIRMA DEL DICHIARANTE (q)

....

Vedere, nel retro, le AVVERTENZE.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITA'

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIE ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitoria e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0850 Altri prodotti alimentari

INDUSTRIE ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

- 2000 Macchine agricole e industriali
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
- 2200 Prodotti foto-fono-cinematografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento, di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni ed opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
- 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semi-lavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli ed accessori
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli ed articoli sportivi
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
- 4069 Rottami metallici

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie ed articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi

Segue: b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
- 4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari di commercio
- 4600 Alberghi e pensioni
- 4610 Ristoranti, bar e pubblici esercizi

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti
- 5400 Comunicazioni

CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni
- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
- 6400 Servizi sanitari pubblici
- 6410 Servizi sanitari privati
- 6420 Servizi di igiene e sanità
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili della vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
- 6700 Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
- 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie, calzolai e simili)
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

ATTIVITA' PROFESSIONALI

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici, psicologi
- 8300 Ostetriche, odontotecnici, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai
- 8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati
- 8800 Fisici, chimici e biologi
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Rappresentanti di commercio, agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

- 9900 Altre attività non incluse tra quelle precedenti.

AVVERTENZE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Lo scopo principale dell'allegato anagrafico è quello di poter acquisire gli elementi ed i dati necessari al fine di una migliore individuazione dei contribuenti e di instaurare rapporti più chiari con l'Amministrazione finanziaria.

Il modello deve essere compilato da parte dei soggetti che non hanno presentato, nel 1977, la dichiarazione annuale IVA relativa al 1976 e deve essere prodotto congiuntamente alle dichiarazioni dei redditi, modd. 750 o 760, da presentarsi nel periodo 1° giugno 1977 – 31 maggio 1978; nell'ipotesi che i soggetti sopraindicati siano esonerati dalla dichiarazione dei redditi propri, ma presentino il solo mod. 770 nello stesso periodo, l'allegato anagrafico va presentato congiuntamente a quest'ultimo modello.

Sono previste apposite sanzioni a carico del soggetto d'imposta che, essendo obbligato, omette di presentarlo congiuntamente alla dichiarazione, ovvero effettua false o incomplete indicazioni sul modello stesso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'allegato anagrafico deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nell'allegato senza alcuna abbreviazione (esempio GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V., ecc.).

I cognomi ed i nomi devono essere trascritti omettendo l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

Le date devono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

a) Il numero di codice fiscale che deve essere riportato è quello attribuito al soggetto dichiarante, d'ufficio o su domanda, dall'Amministrazione finanziaria; nel caso di attribuzione di più numeri, indicare quello contenuto nel documento recante la data di emissione più recente.

b) Denominazione o ragione sociale: indicare quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto in caso di cognomi e nomi devono essere riportati per ogni socio prima il cognome e poi il nome.

c) Il codice attività deve essere ricercato nella tabella dei codici di attività e deve riferirsi all'attività prevalente.

d) Il codice natura giuridica deve essere ricercato nella seguente tabella:

Codice	NATURA GIURIDICA	Codice	NATURA GIURIDICA
1	Società semplici, irregolari o di fatto.	18	Associazioni non riconosciute e comitati.
2	Società in nome collettivo.	19	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica escluse le comunioni.
3	Società in accomandita semplice.	20	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con sede dell'amministrazione od oggetto principale dell'impresa in Italia.
4	Società in accomandita per azioni.	21	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero con stabili organizzazioni in Italia compresi quelli che hanno filiali, succursali, agenzie, depositi, od uffici anche se non considerati stabili organizzazioni.
5	Società a responsabilità limitata.	22	Enti pubblici economici.
6	Società per azioni.	23	Enti pubblici non economici.
7	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.	24	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni e simili con o senza personalità giuridica.
8	Altre società cooperative.	25	Enti ospedalieri.
9	Mutue assicuratrici.	26	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale.
10	Consorzi di bonifica.	27	Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.
11	Consorzi con personalità giuridica.	28	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi.
12	Consorzi senza personalità giuridica.	29	Società, Associazioni o Enti diversi da quelli sopra indicati.
13	Altri enti ed istituti con personalità giuridica.		
14	Associazioni riconosciute.		
15	Fondazioni.		
16	Opere pie e società di mutuo soccorso.		
17	Società di armamento.		

e) Il termine ultimo, legale o statutario, per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere indicato da parte delle Società, Associazioni od Enti nei cui confronti tale termine è stabilito.

f) Sede legale o effettiva: la sede effettiva deve essere indicata solo ove manchi quella legale; nel caso di soggetto avente sede all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicato, nella casella n. 9 « COMUNE », lo Stato estero mentre tutte le altre caselle non devono essere compilate.

g) Domicilio fiscale: va indicato solo se diverso dalla sede legale o effettiva; nel caso di società con sede all'estero il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza di questa, con il comune in cui viene esercitata prevalentemente l'attività.

h) I dati riportati nel presente quadro sono relativi al rappresentante legale, se esistente, oppure ad un socio amministratore; in caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati si riferiranno rispettivamente al curatore fallimentare o al liquidatore; se soggetto d'imposta con sede legale all'estero, indicare i dati relativi al rappresentante nominato in Italia.

i) Codice carica: se i dati sono relativi al rappresentante legale o al rappresentante nominato in Italia barrare la casella [1]; se sono relativi al curatore fallimentare (società fallita) barrare la casella [2]; se sono relativi al liquidatore (società posta in liquidazione) barrare la casella [3]; se sono relativi al socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto) barrare la casella [4].

l) Comune di nascita: riportarlo per esteso; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

m) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica; in caso di nascita in uno Stato estero, la casella deve essere lasciata in bianco.

n) Data inizio procedimento: da compilarsi nel solo caso di Società, Ente o Associazione posta in liquidazione o fallita; deve essere indicata la data del relativo provvedimento.

o) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; in caso di diversità il domicilio fiscale è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

p) Il presente quadro va compilato solo se le scritture contabili sono conservate in luoghi diversi dal domicilio fiscale del soggetto d'imposta, già riportato nel **QUADRO A**.

q) Il modello deve essere firmato dalla stessa persona (rappresentante legale, socio amministratore, curatore fallimentare o liquidatore) che ha firmato la dichiarazione annuale dei redditi, mod. 750, 760 o 770.

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oggiono.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oggiono cessa l'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, al 30 aprile 1977.

Art. 2.

Dal 1° maggio 1977 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oggiono sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecco, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(4206)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica nell'anno scolastico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1976-77;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1976-77 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *mercoledì 29 giugno*, ore 9, presso l'istituto in cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte. La riunione preliminare proseguirà *giovedì 30 giugno*.

Prima prova scritta *venerdì 1° luglio*, ore 8,30. Durata della prova: sei ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *lunedì 4 luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *martedì 5* e *mercoledì 6 luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra le due prove scritte e tra il termine della seconda prova scritta e l'inizio dei colloqui (o delle prove orali integrative); la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative o dei colloqui: il terzo giorno dal termine della seconda prova scritta (esclusi dal computo i giorni festivi).

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno determinato da detto sorteggio, sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati giornalmente, in relazione al titolo di studio posseduto, in numero non inferiore a quattro, e poi, ultimate le prove stesse per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno, di seguito i colloqui.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *lunedì 18 luglio* (prima prova), ore 8,30; *martedì 19 luglio* (seconda prova), ore 8,30. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni successivi.

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni (esclusi dal computo i giorni festivi).

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1976-1977, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto di colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta; in quelli, con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli, con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Di regola ad ogni commissione sono assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Possono essere sedi aggiunte di esame, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, par. 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del successivo art. 15.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata e cioè « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

A richiesta dell'alunno interessato, è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica degli alunni.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Nelle commissioni per la maturità magistrale sono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio; quelli eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente, preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate; nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 26 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 9 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero entro il 9 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato a norma del precedente art. 1, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.
Prove orali integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*) su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.
Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.
Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.
Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 8 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.
Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame, prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.
Rinvio

Con separate ordinanze vengono emanate le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale e di arte applicata e di licenza nei licei linguistici.

Con successivo decreto saranno disciplinati, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli esami di maturità per gli alunni delle classi sperimentali.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA A

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
MATURITÀ CLASSICA	Latino (versione dal latino)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Filosofia Fisica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e letteratura straniera Scienze naturali, chimica e geografia
MATURITÀ MAGISTRALE	Latino (versione dal latino)	Lingua e lettere italiane Pedagogia e filosofia Storia ed educazione civica Matematica
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia (1ª sezione) Matematica (2ª sezione)
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA	Progettazione di un oggetto, di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Teoria ed applicazioni di geometria descrittiva
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Estimo	Lettere italiane Agronomia Industrie agrarie Elementi di costruzioni rurali
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Estimo rurale Chimica viticolo-enologica Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	II lingua straniera	Lettere italiane Ragioneria Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica
Indirizzo: mercantile	II lingua straniera	Lettere italiane Ragioneria Tecnica commerciale Merceologia
Indirizzo: commercio con l'estero	II lingua straniera	Lettere italiane Ragioneria Tecnica commerciale Diritto
Indirizzo: amministrazione industriale	II lingua straniera	Lettere italiane Tecnica commerciale Tecnologia industriale tessile Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare
Specializzazione: programmatori	Matematica, calcolo delle probabilità, statistica	Lettere italiane Ragioneria Tecnica commerciale Informatica
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	II lingua straniera	Lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze, diritto Geografia generale ed economica Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Istituti tecnici per geometri	Topografia	Lettere italiane Estimo Costruzioni Topografia
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo: generale	Lingua straniera	Lettere italiane Pedagogia Legislazione e servizi sociali Economia domestica
Indirizzo: econome dietiste	Lingua straniera	Lettere italiane Scienza dell'alimentazione Contabilità, matematica finanziaria e statistica Economia domestica
Indirizzo: dirigenti di comunità	Lingua straniera	Lettere italiane Psicologia e pedagogia Contabilità e statistica Economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:		
Indirizzo: capitani	Navigazione	Lettere italiane Radioelettronica Arte navale Navigazione
Indirizzo: macchinisti	Macchine	Lettere italiane Elementi di teoria della nave Macchine Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo
Indirizzo: costruttori	Teoria della nave	Lettere italiane Costruzioni navali Teoria della nave Elettrotecnica
Istituti tecnici per il turismo	II lingua straniera	Lettere italiane Tecnica turistica Ragioneria generale ed applicata Diritto e legislazione turistica
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Tecnologia fotografica e cinematografica	Lettere italiane Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica Storia dell'arte fotografica e degli stili
Indirizzo: arti grafiche	Tecnologia grafica	Lettere italiane Tecnologia grafica Impianti grafici Storia dell'arte grafica e degli stili
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Impianti di conceria Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Chimica industriale Complementi di chimica ed elettrochimica
Indirizzo: chimica nucleare	(1)	Lettere italiane Fisica nucleare Analisi chimica Radiochimica
Indirizzo: confezione industriale	Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale	Lettere italiane Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Contabilità ed analisi dei costi Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Indirizzo: costruzioni aeronautiche .	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Lettere italiane Aerotecnica, costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
Indirizzo: disegnatori di tessuti . .	Disegno artistico per tessuti	Lettere italiane Storia dell'arte Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e stampa
Indirizzo: edilizia	Costruzioni edili, stradali ed idrauliche	Lettere italiane Costruzioni edili, stradali ed idrauliche Topografia Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, impianto ed organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale . .	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica generale, misure elettroniche Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: elettrotecnica	Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	Lettere italiane Elettrotecnica generale Misure elettriche Impianti elettrici
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Fisica atomica e nucleare Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche Impianti nucleari e tecnologie relative
Indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica	Lettere italiane Fisica applicata Elettrotecnica Impianti industriali
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
Indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Lettere italiane Elementi di diritto e di economia Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione
Indirizzo: industria mineraria . . .	Arte mineraria	Lettere italiane Mineralogia e geologia Topografia Arte mineraria
Indirizzo: industria navalmeccanica .	Teoria della nave	Lettere italiane Costruzioni navali, studi di fabbricazione Tecnologie navalmeccaniche Teoria della nave
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Lettere italiane Elementi di diritto e di economia Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro
Indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Lettere italiane Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili
Indirizzo: industria tintoria	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica tintoria, sostanze coloranti Finitura dei tessuti

Colonna I Tipi di maturità *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
Indirizzo: informatica	Elaboratori, programmazione	Lettere italiane Matematica Applicazione degli elaboratori, complementi di fisica tecnica Elettronica
Indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Lettere italiane Filatura, tecnologia magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Chimica delle materie plastiche Elettrotecnica Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Lettere italiane Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica
Indirizzo: meccanica di precisione .	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Lettere italiane Studi di fabbricazione Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica
Indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Lettere italiane Lavorazione dei metalli Impianti metallurgici Chimica analitica
Indirizzo: tecnologia alimentare . .	Tecnologie degli impianti alimentari e disegno	Lettere italiane Complementi di biologia, microbiologia generale e applicata Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica generale ed elettrochimica
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Lettere italiane Radioelettronica Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
Indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Lettere italiane Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Lettere italiane Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.

(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scritto-grafica.

TABELLA *B*

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*)
VALLE D'AOSTA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Filosofia Fisica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Lingua e lettere latine Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia e filosofia Matematica
	Maturità tecnica: *a*) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lingua francese Tecnica commerciale Ragioneria
	b) per geometri	Lettere italiane Lingua francese Estimo Costruzioni
FRIULI-VENEZIA GIULIA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Filosofia Fisica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Lingua e lettere latine Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia e filosofia Matematica
	Maturità tecnica commerciale ad indirizzo mercantile	Lettere italiane Lettere slovene Ragioneria Merceologia
BOLZANO	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Filosofia Fisica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Lingua e lettere latine Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia e filosofia Matematica
	Maturità tecnica: *a*) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lettere tedesche Tecnica commerciale Ragioneria
	b) per geometri	Lettere italiane Lettere tedesche Estimo Costruzioni
	c) femminile ad indirizzo generale (1)	Lettere italiane Lettere tedesche Pedagogia Economia domestica
	d) industriale: indirizzo: elettrotecnica	Lettere italiane Lettere tedesche Elettrotecnica Impianti elettrici

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (a)
	indirizzo: meccanica	Lettere italiane Lettere tedesche Macchine a fluido Tecnologia meccanica
BOLZANO (Ortisei)	*Maturità tecnica commerciale ad indirizzo mercantile*	Lettere italiane Lettere tedesche Geografia generale ed economica Ragioneria

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita negli orari e programmi di insegnamento. Resta stabilito che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Per l'Istituto tecnico femminile di Merano la materia oggetto della seconda prova scritta è Economia domestica.

TABELLA *C*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(Art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale . . .	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche . .	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia magliera e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio

indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia . . .	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari . .	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni . .	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea . .	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITÀ ARTISTICA

Sezione I	Figura dal vero (1)
Sezione II	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(4221)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.
Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1976-77, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza 18 aprile 1977 sugli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica.

Art. 2.
Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza i seguenti istituti riconosciuti per legge e soltanto per i propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) Civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) Civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova ;

3) Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia-Mestre;

5) Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I temi relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.
Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle lingue comprese nei programmi di insegnamento, a scelta del candidato.

Per i licei linguistici legalmente riconosciuti che, nel corrente anno scolastico 1976-77, abbiano adottato anche nell'ultima classe gli orari ed i programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973, la seconda prova scritta consisterà parimenti in una composizione in una delle due lingue straniere previste nei detti programmi di insegnamento, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita per il triennio quale materia opzionale.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.
Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente, dal candidato e dalla commissione esaminatrice le due materie oggetto del colloquio, sono:

a) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, filosofia e fisica per gli istituti « Marcelline » di Milano, « Manzoni » di Milano, « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo e per gli istituti agli stessi conformati;

b) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, filosofia e scienze naturali per gli istituti « Grazia Deledda » di Genova, « Santa Caterina da Siena » di Venezia-Mestre e per gli istituti agli stessi conformati;

c) italiano, la lingua straniera nella quale il candidato non abbia sostenuto la prova scritta con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale, storia ed educazione civica e matematica per i licei linguistici legalmente riconosciuti che, nel corrente anno scolastico 1976-77, abbiano adottato anche nell'ultima classe gli orari ed i programmi d'insegnamento approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dell'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza (scrutinio finale degli alunni delle classi quinte, ammissione agli esami di licenza, nomina dei membri aggregati, verbali, registri, relazioni finali, rilascio dei diplomi, ecc.) si applicano le disposizioni che regolano gli esami di Stato di maturità.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: MALFATTI

(4222)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale nell'anno scolastico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975, che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1976-77;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1976-77, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: alla chiusura delle lezioni.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *mercoledì 29 giugno*, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *giovedì 30 giugno* 1977.

Prima prova scritta: *Venerdì 1° luglio*, ore 8,30; durata della prova: ore 6.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *lunedì* 4 *luglio*, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra le due prove scritte e tra il termine della seconda prova scritta e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove integrative e dei colloqui: il terzo giorno dal termine della seconda prova scritta (esclusi dal computo i giorni festivi).

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno stabilito dal sorteggio, sosterranno prima le prove integrative, ai fini delle quali sono convocati di regola in numero di quattro al giorno e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti, assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *lunedì* 18 *luglio* 1977 (prima prova) ore 8,30; *martedì* 19 *luglio* 1977 (seconda prova) ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive) il giorno successivo al termine delle prove scritte: *mercoledì* 20 *luglio* 1977.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni (esclusi dal computo i giorni festivi).

Laddove fra le materie oggetto di seconda prova scritta o di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sede di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nell'apposita circolare n. 1475/300 del 5 marzo 1977.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, indipendentemente dal numero dei candidati, e quelli pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiori a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera «f» dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del n. 1) o n. 2) del successivo art. 16.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso».

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonche gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza, del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove integrative.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, alle materie tecniche.

Art. 8.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 9.

Esami dei programmi
e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale, nonché gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonché i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati

che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati esterni (privatisti), coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso.

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore d'automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Installatore di impianti idro-termo-sanitari Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Disegnatore di carrozzeria Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sezione triennale) Assistente di tessitura
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Apparecchiatore elettronico Montatore e riparatore di apparecchi radio Montatore e riparatore di apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico Operatore chimico-biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico-ceramista
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Fotolitografo Litoimpressore Tipocompositore Tipoimpressore
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Riparatore di automezzi Montatore di automezzi
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegnatore e tecnico del mobile Arredatore e tecnico espositore Falegname Mobiliere (ebanista) Addetto agli uffici per l'architettura e l'arredamento Assistente all'industria del legno
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Tecnico per la cinematografia e la televisione	Tutte le qualifiche dell'istituto per la cinematografia e la televisione
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
	Addetto alla segreteria e alla amministrazione di albergo Addetto alla portineria di albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria di albergo Accompagnatrice turistica Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Operatore turistico . .	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto alla portineria di albergo
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sezione triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari

Agli esami di maturità professionale, inoltre, sono ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 30 giugno 1977 e siano in possesso della licenza di scuola media ovvero di un qualsiasi diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, indipendentemente dall'obbligo dell'intervallo di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che compiano il 23° anno di età nell'anno in corso, sono ammessi agli esami di maturità professionale indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla penultima classe dei corsi sperimentali post-qualifica presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il termine del 15 marzo previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Pertanto, l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, numero 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi nati negli anni 1957, 1958 e 1959, nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1959, i quali comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1977 o 1978.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dagli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1957 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa la ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 11.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 13.
Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione III, entro il 26 maggio 1977 i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 9 luglio 1977.

Art. 14.
Prove scritte suppletive

I candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale, o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 9 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

I candidati, al momento in cui indicheranno la disciplina di loro scelta, dovranno anche precisare su quale delle due lingue straniere studiate intendano sostenere l'esame, nella eventualità che la commissione decida di far loro sostenere il colloquio su una lingua straniera.

Art. 16.
Prove integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 15.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale nonché per i candidati forniti di titolo legale valido rispettivamente per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

2) Per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione alla ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonché per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti l'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poiché il programma di insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico-alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica, i candidati privatisti, ancorché muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennali (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 19.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte, a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 7, alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere la idoneità all'ultima classe.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 19 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento vanno comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma . . . del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà essere invece apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia di cui alla legge 4 agosto 1963, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quato non è previsto nella presente ordinanza, valgono in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA *A*

MATURITA' PROFESSIONALE

Colonna I (*a*)	Colonna II (*b*)	Colonna III (*c*)
Istituti professionali alberghieri:		
Operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e turistica Economia politica e turistica Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Tecnologia alberghiera Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua straniera
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale e agraria Economia politica, economia e statistica agraria Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
Istituti professionali per il commercio:		
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Analisi della contabilità generale Economia politica e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane Economia e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale Lingua straniera (2)
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Alimenti e alimentazione	Lingua e lettere italiane Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale Lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze e gestione aziendale
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica Elementi di informatica (1)
Istituti professionali femminili:		
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane Pedagogia Tecniche educative e di esplorazione Igiene mentale e psichiatria infantile
Disegnatrice stilista di moda	Storia dell'arte e del costume	Lingua e lettere italiane Tecnica professionale Psicologia e sociologia Storia
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Chimico delle industrie ceramiche	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Ceramica industriale e laboratorio, analisi strumentali e tecniche Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Matematica

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Fisica Biologia e fisiologia umana
Ottico	Laboratorio misurazioni	Lingua e lettere italiane Ottica Anatomia, biologia e fisiologia umana Matematica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Storia delle arti e del costume Storia e tecnica dello spettacolo Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva
Tecnico delle industrie chimiche . .	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica (2) Fisica Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie grafiche . . .	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane Tecnica della produzione Matematica Chimica fotografica
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Fisica (2)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Elettrotecnica ed elettronica Matematica Fisica
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Stili architettonici e tecniche ceramiche Fisica Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Tecnologia e tecnica della produzione Fisica Impianti industriali
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Microbiologia speciale	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico di radiologia medica . . .	Tecnologia e apparecchiature radiologiche	Lingua e lettere italiane Chimica biologica Anatomia, biologia e fisiologia umana Elettrotecnica ed elettronica

(a) Tipo di maturità professionale.
(b) Materia oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.
(c) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

N.B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno scolastico.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca e con lingua e lettere slovene per gli istituti con insegnamento in lingua slovena.

(2) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA *B*

MATURITA' PROFESSIONALE

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario d'amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: forgiatore, modellista-formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico e biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

Nota: Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o la osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(4223)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per soli esami, a complessivi novantuno posti per varie qualifiche del personale delle navi traghetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1929, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per soli esami, a complessivi novantuno posti per varie qualifiche del personale delle navi traghetto;

Delibera:

Le prove scritte dei pubblici concorsi di cui alle premesse, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, come da seguente diario:

ufficiale navale: 17 e 18 maggio 1977, ore 7,30;
ufficiale di macchina: 19 e 20 maggio 1977, ore 7,30;
elettricista: 21 maggio 1977, ore 7,30;
motorista: 22 maggio 1977, ore 7,30.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il direttore generale: MAYER

(4235)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1977, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977, registro n. 6 Difesa, foglio n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 23 marzo 1977;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1977, indicato in preambolo, è prorogato al 7 maggio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 275

(4400)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di sanitario condotto - medici, veterinari e ostetriche - vacanti nella regione

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° marzo 1977, n. 181, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per i posti di sanitario condotto - medici, veterinari e ostetriche - vacanti nella regione alla data del 30 novembre 1976.

CONDOTTE MEDICHE

Provincia di Perugia:

comune di Cannara: condotta unica;
comune di Gualdo Tadino: prima condotta;
comune di Magione: seconda condotta;
comune di Marsciano: condotta di S. Biagio della Valle;
comune di Monte S.M. Tiberina: condotta di Monte S.M. Tiberina;
comune di Norcia: condotta di Campi Ancarano;
comune di Preci: condotta unica;
comune di S. Anatolia di Narco: condotta consorziata tra i comuni di S. Anatolia, Scheggino e Vallo di Nera.

Provincia di Terni:

comune di Amelia: condotta seconda;
comune di Calvi dell'Umbria: condotta unica;
comune di Castelviscardo: condotta di Monterubiaglio;
comune di Baschi: condotta di Acqualoreto;
comune di Baschi: condotta di Civitella del Lago;
comune di Montecastrilli: condotta consorziata tra i comuni di Montecastrilli, Amelia e Guardea con sede in Castel dell'Aquila;
comune di Terni: condotta di Giuncano;
comune di Terni: condotta di Papigno.

CONDOTTE VETERINARIE

Provincia di Perugia:

comune di Bastia Umbra: condotta unica;
comune di Umbertide: condotta unica.

Provincia di Terni:

comune di Montegabbione: condotta unica;
comune di Sangemini: condotta unica.

CONDOTTE OSTETRICHE

Provincia di Perugia:

comune di Bevagna: condotta unica;
comune di Sellano: condotta unica;
comune di Spello: condotta unica.

Provincia di Terni:

comune di Arrone: condotta consorziata tra i comuni di Arrone e Polino;
comune di Castelgiorgio: condotta unica;
comune di Montefranco: condotta unica;
comune di Terni: condotta di Papigno.

Le domande di partecipazione al concorso, corredate dai documenti di rito e da titoli, dovranno pervenire alla regione dell'Umbria, dipartimento dei servizi sociali, via S. Bonaventura, 10, Perugia, entro le ore 12 del 27 giugno 1977.

(4365)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771120)